

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Ordinanza n. 8 del 26 Marzo 2020

**RICOGNIZIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 19 DEL 4 SETTEMBRE 2018
"SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA E ONERI ACCESSORI DI TIPO PROCESSUALE".**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il comma 2bis dell'articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti:

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all’art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.;

Richiamati:

- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e ss.mm.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”;
- la Legge 208 del 2015 e in particolare l’articolo 1 comma 513 “L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica”;

Visti inoltre:

- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione”, aggiornato con deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;

Visti infine:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica

amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 «Tracciabilità dei flussi finanziari» e ss.mm.;
- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamata la propria ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 “Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale” con la quale è stato imputato nel Fondo specifico per le spese legali l’importo complessivo di € 120.000,00 ripartito in tre voci, appositamente costituito per far fronte all’ingente mole di contenzioso afferente alla ricostruzione;

Dato atto che il Commissario Delegato ha dovuto provvedere al pagamento degli oneri derivanti dalle sentenze con conseguente riduzione del Fondo:

- l’importo di € 50.000,00 corrispondente alla Voce 1 “spese legali di soccombenza” della predetta ordinanza si è ridotto in attuali € 8.000,00;

- l’importo di € 40.000,00 corrispondente alla Voce 2 “spese processuali per Consulenze Tecniche di Parte e/o Consulenze Tecniche di Ufficio nelle procedure di contenzioso” si è ridotto in attuali € 27.000,00;

- l’importo di € 30.000,00 corrispondente alla Voce 3 “imposte di bollo e di registro, spese di notifica eventuali, contributi unificati eventuali e altri oneri accessori” si è ridotto in attuali € 29.000,00;

Rilevato che è stata compiuta un’analisi e valutazione del contenzioso in essere e dei giudizi futuri che potrebbero coinvolgere il Commissario Delegato e che da tale ricognizione è risultato necessario accantonare un ulteriore importo per la Voce 1, essendosi l’importo originariamente previsto considerevolmente ridotto; non risulta invece necessario incrementare gli importi accantonati per le Voci 2 e 3 seppure diminuiti come sopra indicato;

Tenuto conto dell’alea di soccombenza, ad oggi può ritenersi congruo l’accantonamento di ulteriori € 300.000,00 per le spese legali di soccombenza che incrementeranno la sola voce 1 a seguire;

Ritenuto pertanto necessario incrementare la Voce 1 e di aggiornare le Voci 2 e 3 in riduzione tenendo conto degli importi già utilizzati, dell’ordinanza n. 19 del 4 settembre 2018 “Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale” (i.e. consulenze tecniche di ufficio e di parte, imposta di registro, imposte di bollo, ecc.) come di seguito specificato:

1. **Voce 1.:** spese legali di soccombenza **dagli attuali € 8.000,00 a € 308.000,00;**
2. **Voce 2.:** spese processuali per Consulenze Tecniche di Parte e/o Consulenze Tecniche di Ufficio nelle procedure di contenzioso **dagli originari € 40.000,00 agli attuali € 27.000,00;**
3. **Voce 3.:** imposte di bollo e di registro, spese di notifica eventuali, contributi unificati

eventuali e altri oneri accessori **dagli originari € 30.000,00 agli attuali € 29.000,00.**

Richiamati:

- la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed in particolare i commi 6 e 6-bis;
- il D.lgs n. 75 del 25 maggio 2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, quale soggetto attuatore a supporto del Commissario per la realizzazione dei compiti e delle funzioni previste;

Vista altresì la deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.83 del 21 gennaio 2020 concernente "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati

- 1) di incrementare la Voce 1 "spese legali di soccombenza" del Fondo di cui all'ordinanza 19/2018 per € 300.000,00 e che pertanto il nuovo importo è pari ad € 308.000,00;
- 2) di prendere atto della diminuzione della Voce 2 "spese processuali per Consulenze Tecniche di Parte e/o Consulenze Tecniche di Ufficio nelle procedure di contenzioso" del Fondo di cui all'ordinanza 19/2018, con una disponibilità attuale di € 27.000,00;
- 3) di prendere atto della diminuzione della Voce 3 "imposte di bollo e di registro, spese di notifica eventuali, contributi unificati eventuali e altri oneri accessori" del Fondo di cui all'ordinanza 19/2018, con una disponibilità attuale di € 29.000,00;
- 4) di aggiornare conseguentemente il Fondo "Spese legali di soccombenza e oneri accessori di tipo processuale" che risulta così articolato:
 - Voce 1.: spese legali di soccombenza € 308.000,00;
 - Voce 2.: spese processuali per Consulenze Tecniche di Parte e/o Consulenze Tecniche di Ufficio nelle procedure di contenzioso € 27.000,00;
 - Voce 3.: imposte di bollo e di registro, spese di notifica eventuali, contributi unificati eventuali e altri oneri accessori € 29.000,00.
- 5) di dare atto che le risorse finanziarie aggiuntive programmate con il presente provvedimento pari ad € 300.000,00 trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
- 6) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
- 7) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)